

XVIII legislatura

A.S. 2409:

"Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"

Ottobre 2021
n. 265



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2409: "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"». NL265, ottobre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura</i>)	3
Articolo 3 (<i>Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato</i>).....	3
Capo II Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato	4
Articolo 4 (<i>Riorganizzazione del Ministero della salute</i>)	4
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione</i>).....	7
Articolo 6 (<i>Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	13
Capo III Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena	18
Articolo 7 (<i>Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo</i>).....	18
Articolo 8 (<i>Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia</i>).....	20
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali	24
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di protezione dei dati personali</i>)	24

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E
RICREATIVE

Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e
competizioni sportivi e di discoteche)

Il comma 1, lettera a), intervenendo sul decreto-legge n. 52 del 2021, modifica il contenuto dell'articolo 5 nei seguenti termini (la numerazione dei commi è quella del nuovo articolo 5).

Il nuovo comma 1 prevede che in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla (finora sia in zona gialla che bianca) la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto n. 773 del 1931, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle ASL, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono altresì comunicate al prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 1-*bis*, ora introdotto, stabilisce che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Il nuovo comma 2 dispone che in zona gialla le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso (25% in entrambi i casi finora, con ulteriori limiti di spettatori in valore assoluto). In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto (finora 50%) e al 60% al chiuso (finora 25%). Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Il nuovo comma 3 prevede che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, possa essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita (finora il riferimento era al numero massimo di spettatori), nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Il comma 1, lettera b), intervenendo ancora sul decreto-legge n. 52 del 2021, modifica il contenuto dell'articolo 9-bis, aggiungendo al comma 1, lettera b), per coerenza con il nuovo contenuto dell'articolo 5, che in zona bianca anche l'accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

Infine, il comma 1, lettera c), aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 52 (riguardante le sanzioni), stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 111 del 2021, riguardanti la capienza consentita al chiuso in zona bianca per la partecipazione agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché agli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 52.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino dall'11 ottobre 2021.

La RT, dopo averle dettagliatamente illustrate, afferma che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

Il comma 1 aggiorna l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che dispone in merito alla fruizione dei servizi dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, al fine di sopprimere i requisiti di distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, mantenendo comunque la previsione dell'accesso in forma contingentata e con modalità in grado di evitare assembramenti, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visita.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

La RT certifica che la disposizione modifica l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sopprimendo i requisiti di distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a partire dall'11 ottobre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della modifica, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

Il comma 1, aggiungendo l'articolo 9-*octies* (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro) nel decreto-legge n. 52 del 2021, impone ai lavoratori, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* (in ordine al possesso della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non determina oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E DI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Articolo 4
(Riorganizzazione del Ministero della salute)

Il comma 1 prevede che la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di n.7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sull'articolazione del Ministero in dipartimenti, non rispondente all'attuale assetto organizzativo, con la previsione dell'articolazione del Ministero in n. 15 direzioni generali coordinate da un segretario generale.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce che il nuovo assetto organizzativo prevede n.15 strutture di livello dirigenziale generale, e comporta una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa.

In relazione a tale rideterminazione, si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del Ministero della salute è stata da ultimo formalmente determinata con d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*), a seguito degli interventi di revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *Spending review*).

La Tabella A allegata al predetto decreto (art. 16) fissa i seguenti contingenti:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	111
Dirigenti professionalità sanitarie	247
AREA III	525
AREA II	794
AREA I	9
Totale	1.699

Successivamente, l'Amministrazione ha registrato interventi normativi che ne hanno incrementato la dotazione organica del Ministero e, segnatamente:

-Art. 1, c. 358, l. 145/2018 (n. 210 unità di dirigenti sanitari, n. 80 di Area terza e n. 28 di Area seconda);

-Art. 17, c. 2-*quater*, d.l. 22/2019 (n. 67 unità di Area III);

-Art. 1, c. 5-*ter*, d.l. 162/2019 (n. 13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 50 di Area III),

-Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 (n. 7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e n. 135 di Area III);

Ciò premesso, la disposizione proposta prevede un incremento di n. 2 posizioni dirigenziali di livello generale.

I maggiori oneri derivanti dal predetto incremento delle posizioni di I fascia è pari a euro 651.880,65 annui lordi, compresi oneri riflessi e del 3,78% quale incremento prudenziale del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, come dalla seguente tabella:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	131
Dirigenti professionalità sanitarie	457
AREA III	857
AREA II	822
AREA I	9
Totale	2289

Costo unitario dirigente di I Fascia		
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE ANNUO UNITARIO	n. posizioni
		2
STIPENDIO	57.892,87	115.785,74
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	37.593,20	75.186,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	76.111,39	152.222,78
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ultima erogata - anno 2017)	31.932,01	63.864,02
TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE	203.529,47	407.060,94
TOTALE ONERI RIFLESSI	76.300,87	152.601,74
EMOLUMENTO EX ART 7 LEGGE 362/99 ultimo liquidato	25.801,20	
ONERI 32,70	8.436,99	
Totale art. 7	34.238,19	
TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	314.068,53	628.137,06
3,78		
	651.880,65	

A compensazione, vengono ridotti n. 7 posti di dirigente sanitario finanziariamente equivalenti, e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come da tabella seguente.

Costo unitario dirigente sanitario chimico/farmacista/psicologo/biologo							
RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI CCNL 2020 ART. 63 COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	NATURA PROF. MENO DI 5 ANNI (comma 1 lettera d) - S5	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S4	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S3	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S2	STRUTTURA SEMPLICE (comma 1 lettera b) - S1	TOTALE ANNUO UNITARIO MEDIO	n. posizioni
STIPENDIO	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	7
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.000,00	7.580,00	316.825,39
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	7.800,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	13.800,00	10.520,00	53.060,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO STIMATA 35%	4.270,00	5.775,00	6.125,00	6.825,00	8.680,00	6.335,00	73.640,00
TOTALE ANNUO LORDO	61.730,77	67.535,77	68.885,77	71.585,77	78.740,77	69.695,77	487.870,39
TOTALE ONERI RIFLESSI	23.449,73	25.592,21	26.090,46	27.086,96	29.727,68	26.389,41	184.725,86
TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI	85.180,50	93.127,98	94.976,23	98.672,73	108.468,45	96.085,18	672.596,25
3,78							
698.020,39							

Si segnala che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento attribuite agli Uffici di II fascia ma si riferiscono agli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute sicché la proposta in esame risponde nel suo complesso al principio costituzionali della organizzazione degli uffici nel rispetto del canone del buon andamento.

Quanto alle istituende nuove direzioni generali precisa, con riferimento alle risorse umane, che si procederà all'utilizzo delle nuove posizioni funzionali di seconda fascia attribuite al Ministero della salute dall'art. 1, c. 5-ter, D.L. 162/2019 - che ha autorizzato l'incremento di organico di n. 13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa - nonché dall'art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 che ha, a sua volta, ulteriormente incrementato l'organico di n. 7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa.

Quanto al personale non dirigenziale, le n.2 nuove direzioni generali potranno avvalersi dei contingenti aggiuntivi previsti dalle seguenti disposizioni di legge per le quali le procedure assunzionali sono state espletate solo in parte.

Art. 1, c. 358, L. 145/2018 (n.80 di Area III e n. 28 di Area II)

Art. 1, c. 5-ter, D.L. 162/2019 (n. 50 di Area III)

Art. 1, c. 882 e 883, L. 178/2020 (n. 135 di Area III)

Quanto ai profili strumentali e logistici, si provvederà nell'ambito della più generale riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della dettagliata esposizione dei parametri retributivi ivi considerati dalla RT ai fini della quantificazione sia del maggior onere annuo previsto in relazione alla istituzione delle n.2 posizioni dirigenziali generali "aggiuntive" (I fascia) nell'organico del dicastero della Salute, che in relazione alla contestuale riduzione di n. 7 posizioni dirigenziali di

livello non generale (II fascia) nel medesimo organico, equivalenti sotto il profilo finanziario, a compensazione del maggior onere previsto, e verificata la sostanziale coerenza con i dati retributivi "medi" ritraibili dal Conto Annuale della R.G.S.¹, andrebbero solo richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" in relazione agli oneri riflessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.².

Quanto ai profili di copertura, andrebbero richieste indicazioni specifiche in merito alla riducibilità delle posizioni dirigenziali di II fascia del ruolo sanitario, senza riflessi sulla funzionalità del Servizio sanitario nazionale, dal momento che la RT si limita ad assicurare che detta riduzione non ha "alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute".

Inoltre, in aggiunta alla copertura a valere delle citate risorse, va sottolineato che la piena neutralità finanziaria della previsione delle n. 2 posizioni dirigenziali aggiuntive di livello "generale" nell'ambito dell'organico del Ministero della salute, potrà essere assicurata solo in un quadro di contestualità con la disposta cessazione dei n. 7 incarichi previsti nell'organico di II fascia del ruolo sanitario.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

Il comma 1 prevede che al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto- legge 9 marzo 1995, n. 67, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria della Corte di Cassazione, nel numero massimo di n.28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

Il comma 2 dispone che per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di n.360 unità, di cui n. 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e n. 280 con mansioni esecutive di supporto e, in particolare, per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale di inquadramento nel CCNL, con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

¹ A tale proposito, si rileva che i dati delle retribuzioni medie annue ritraibili dal Conto Annuale, aggiornate al 2019, indicano per i dirigenti generali del dicastero della salute un compenso complessivo lordo di 201.299 euro, di cui 66.000 euro circa di voci stipendiali (Tabellare, I.I.S., RIA e 13a) e 135.385 euro tra retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e retribuzione media di "risultato". Quanto ai dirigenti di II fascia del medesimo dicastero, appartenenti alla professionalità sanitaria, i dati riferiscono di una retribuzione complessiva media annua di 62.793 euro annui lordi, di cui 45.835 euro di componenti stipendiali (Tabellare, I.I.S., RIA e 13°) e 17.137 euro tra retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e retribuzione di risultato). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2019, sul sito internet del dipartimento.

² Paragrafo 5, pagina 7.

Il comma 3 dispone che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpellò, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

Il comma 4 stabilisce che la procedura di assegnazione "temporanea" di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia. Le amministrazioni pubbliche di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. È previsto che il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

Il comma 5 prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, sia corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, previsto dalla normativa vigente per i componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto (20%). Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Si prevede che non sia dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

Il comma 6 autorizza per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia..

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT evidenzia che l'articolo in esame è volto ad adottare le misure straordinarie necessarie ad assicurare l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari nell'attuale contesto gestionale caratterizzato da difficoltà connesse all'organizzazione del lavoro alla luce delle misure urgenti introdotte in materia nei decreti - legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) e 30 settembre 2021, n. 132, in via di conversione, che rendono possibile la raccolta di firme per la sottoscrizione dei quesiti referendari, oltre che in formato cartaceo anche in modalità telematica e consentono di prorogare fino al 31 ottobre 2021 il deposito delle firme e dei certificati elettorali per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre 2021.

Rappresenta, infatti, che i promotori possono procedere alla raccolta *on line* mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, e di

modalità alternative per il deposito delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Da quanto risulta dalle informazioni assunte dai comitati promotori e dai siti di informazione per 8 richieste di *referendum* risulta raggiunta la soglia di 500.000 firme di elettori e per altre 5 si stanno ultimando gli iter di raccolta delle relative sottoscrizioni e si considera altamente probabile anche per questi ulteriori quesiti il raggiungimento della soglia prevista, atteso la modalità di espletamento degli adempimenti connessi in formato elettronico.

Evidenzia che il presente intervento normativo si propone, pertanto, di potenziare con adeguate risorse umane l'ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica, nonché per assicurare il compimento di mansioni esecutive quale, in particolare, l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.

Illustrata la *ratio* dell'intervento, procede all'esame delle singole disposizioni.

Sulla base delle risultanze fornite dalla Corte di Cassazione, per il completamento delle molteplici attività demandate alla Corte nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, si prevede che il Primo Presidente potrà avvalersi per un periodo non superiore a n. 60 giorni di ulteriore personale distaccato o comandato rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, restando a carico dell'amministrazione di provenienza sia il trattamento economico fondamentale sia quello accessorio da corrispondere durante il periodo comando. Evidenzia, inoltre, che al personale comandato non sarà dovuta l'indennità giudiziaria, emolumento corrisposto per il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria.

L'onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto).

Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività come già dettagliatamente riportate sopra, potranno essere impiegate in totale n. 108 unità di personale (reperibili all'interno ed all'esterno tramite distacco o comando) con funzioni di verifica e conteggio e 280 con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici.

L'onere dovuto alla spesa per l'onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell'ufficio centrale è stato quantificato in via prudenziale in euro, comprensivo di IRAP, così come riportato nel prospetto seguente:

Onorario giornaliero ai sensi art. 3, c. 1 L. 70/1980	Importo giornaliero	41,32	Giorni assegnazione personale	60	Unità di personale richieste		IRAP 8,5%	Tot. complessivo	Costo applicativo gestionale adempimenti informatici per il referendum	Oneri per applicativo gestionale compresa IVA	Tot. oneri complessivi
	Importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06			Area II - assistenti giud. o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, con funzioni di verifica e conteggio	108	22.759,06	290.512,66		80.000	
					Area II - operatori giud. e profili professionali equiparati, con mansioni esecutive di supporto	280	47.209,68	602.617,68		17.600	
Totali					388	69.968,74	893.130,34	97.600	990.730,34		

Per quanto riguarda invece le strutture logistiche e le attrezzature informatiche da mettere a disposizione per l'espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, rappresenta che per le prime, potranno essere utilizzati i locali disponibili presso gli uffici giudiziari presenti nel territorio di Roma, mentre per l'applicativo gestionale per l'espletamento degli adempimenti informatici da fornire al personale da utilizzare per le finalità indicate nel presente provvedimento, si prevede secondo la stima prudenziale fornita dalla Direzione generale per i sistemi automatizzati di questa amministrazione una spesa pari ad euro 97.600,00 comprensiva di Iva (22%).

L'onere complessivo quantificato in via prudenziale è dunque pari a euro 990.731,00.

Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731,00 (cifra arrotondata) per l'anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

In merito ai profili di copertura, la RT assicura la piena sostenibilità dell'intervento normativo in esame mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia per l'anno 2021, e conferma, altresì, l'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone sui seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
co.1	s	c	0,99				0,99				0,99			
co.1	e	t/c					0,43				0,43			
co.2	s	c	-0,99				-0,99				-0,99			

Al riguardo, per quanto riguarda il comma 1, dal momento che tale norma prevede un massimo di 28 unità per le operazioni di verifica dell'Ufficio centrale per il referendum, si osserva che l'articolo 6 della legge n. 199/1978 ivi richiamato, già prevede l'applicabilità a tali compiti di un contingente complessivo di personale (tra magistrati e personale amministrativo della Corte) previsto fino ad un massimo di n. 90 unità, per sarebbe utile un chiarimento, vista poi la necessità espressa dalle successive norme di reperire ulteriore personale presso altre amministrazioni³. Tale dato rileva, per i profili d'interesse, dal momento che il comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 199/1978 stabilisce che il personale dell'Ufficio centrale per il referendum sia autorizzato alla fruizione di n. 80 ore di lavoro "straordinario" mensili (il cui onere è di norma pari a circa 1/150 della retribuzione mensile) nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità. Va peraltro evidenziato che il comma 5 dell'articolo in esame afferma che "resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 199/1978". Ciò potrebbe quindi escludere che si possa prevedere la fruizione di lavoro straordinario per un contingente ulteriore di personale rispetto alle novanta unità già previsto. Su tale ricostruzione sarebbe utile una conferma.

In merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpello *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di Cassazione, per un massimo di 60 giorni, segnalando che il comparto "Funzioni centrali", annovera ad oggi regimi contrattuali

³ In proposito, va tuttavia debitamente evidenziato che nella relazione del presidente della Suprema Corte sull'Amministrazione della giustizia nel 2020, ha evidenziato che " nel corso dell'anno sono intervenuti alcuni pensionamenti, per raggiungimento dei limiti di età o per fruizione delle procedure di pensionamento anticipato e altri sono preannunciati per l'inizio del nuovo anno. Ne consegue che la copertura effettiva dell'organico si è ulteriormente ridotta rispetto al 2019, specialmente per quanto concerne i presidenti, come rappresentato nello schema seguente. Sono attualmente presenti 274 consiglieri su 356 e 46 presidenti di sezione su 59" Gli analoghi dati concernenti il personale amministrativo evidenziano che l'Organo " dotato di un organico di 756 unità, è attualmente composto di 546 presenze effettive. Le notevoli scoperture nell'organico costituiscono problema comune a tutti gli uffici giudiziari. Tale problema è però aggravato in Corte dall'esistenza di un significativo numero di dipendenti che sono distaccati o comandati ad altri Uffici (per cui a fronte di una copertura teorica del 13 % si registra una copertura effettiva del 27%), con preoccupanti vuoti di organico nei profili del funzionario giudiziario e del cancelliere esperto, che sono essenziali per l'attività giurisdizionale; a questo va aggiunta l'esistenza di un numero elevato di persone "fragili" concludendo affermando che " La situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi per un cospicuo numero di pensionamenti dovuti anche alla così detta "quota 100". Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Relazione sull'Amministrazione della giustizia 2020, pagina 48-49 e seguenti.

sensibilmente differenti⁴ va sottolineato che la norma reca una specifica clausola derogatoria di un principio generale previsto dall'ordinamento del pubblico impiego e della prassi applicativa di tale istituto per cui l'Amministrazione interessata all'utilizzo della risorse sarebbe tenuta alla corresponsione della quota del trattamento economico accessorio⁵. In tal senso, dovendo ritenersi che gli oneri connessi al lavoro "straordinario" (a tutti gli effetti rientrante tra gli elementi retributivo del t.e. cd. "accessorio"⁶) dei dipendenti distaccati debbano restare a carico delle Amministrazioni di appartenenza, andrebbe assicurato che i conseguenti oneri siano sostenibili a carico dei rispettivi stanziamenti ordinari⁷.

Infine, va evidenziato che la RT opera la quantificazione anche di una componente d'oneri connessa al "*Costo applicativo gestionale adempimenti informatici per il referendum*" di cui andrebbero specificati i parametri e criteri considerati nella quantificazione degli oneri distinguendo quelli stimati in relazione alle operazioni di "verifica e conteggio" (80.000 euro) da quelli stimati in relazione alle operazioni "esecutive e di supporto" (17.600 euro).

Quanto al comma 6, laddove la norma reca il dispositivo di copertura, prevedendosi una autorizzazione di spesa per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, alla luce della certificazione della piena sostenibilità dell'intervento normativo da parte della RT mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale degli accantonamenti ivi richiamati dalla norma, nonché delle rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, non ci sono osservazioni.

⁴ Nel comparto rientrano i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Aziende autonome; gli Enti di cui all'articolo 70 del T.U.P.I. Mentre, per le forze di polizia, la relativa disciplina è regolata dal regime cd. "pubblicistico".

⁵ Sul punto, rinviando all'articolo 70, comma 12, T.U.P.I. per la disciplina dei profili finanziari riconducibili all'attivazione dell'istituto, allorché risultino coinvolti enti dotati di autonomia di bilancio, va evidenziato, a titolo esemplificativo, che, relativamente al CCNL comparto "ministeri", l'articolo 4, comma 12 del CCNI integrativo 16 maggio 2001 stabilisce che "la spesa per il personale è a carico dell'amministrazione di destinazione" fermo restando i casi indicati al successivo comma 13. Analoghe disposizione sono riportata ai commi 11 e 12, dell'articolo 60 del CCNL "Agenzie fiscali" 28 maggio 2004. Invece l'articolo 57, comma 2, del D.P.R. n.3/1957 prevede che in presenza di attivazione dell'istituto del comando di dipendenti tra amministrazioni "statali", l'Amministrazione di appartenenza sarebbe comunque tenuta alla corresponsione al dipendente sia del trattamento sia "fondamentale" che "accessorio".

⁶ La copertura di tali fabbisogni di spesa è assicurata dal Fondo unico di Amministrazione (FUA) di ciascuna Amministrazione, il cui utilizzo è disciplinato dal relativo CCNI.

⁷ Per il comparto ministeri, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 26 del CCNI 16 maggio 2001 e dall'articolo 32, comma 2, CCNL del 16/2/1999, come integrato dall'art. 7 CCNL del 21/2/2001.

Articolo 6

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n.31, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il comma 2 prevede che con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021, si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA).E' stabilito che non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, in cui è stabilito che con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.

Il comma 3 prevede che onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e che la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle suddette certificazioni costituisce motivo di esclusione dall'esame..

Il comma 4 stabilisce che le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, siano stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto legge 21 maggio 2003, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n.180, (e non dunque, a differenza di quanto previsto per la sessione 2020, dalla sola commissione centrale).

Il comma 5 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT certifica che l'articolo in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove

dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Conferma, come stabilito dal citato decreto-legge n. 31 del 2021, che le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio.

La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'articolo 22, terzo e quarto comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 47, commi 1,2 e 3, della legge 247 del 2012 - è stata rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che n.5 membri effettivi e n.5 supplenti ne sono previsti n.3 sia di effettivi che di supplenti, dei quali n.2 effettivi e n.2 supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Dai dati storici in possesso di questa amministrazione e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a n. 1.500 e in.460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16).

Assicura che tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Sottocommissioni	N. commissari per ciascuna sottocommissione	N. totale commissari per anno	N. commissari aggiuntivi anno 2021	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1040	€ 413,16	€ 429,686,40	€ 1.081.522,26
2021	500	3	1500				

Dal prospetto di cui sopra, si osserva che la nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3.

Ciò anche per quanto concerne i supplenti. Dal punto di vista organizzativo si rappresenta che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti (effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative.

Si segnala che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo.

Gli oneri per i compensi erogati a tale unità “aggiuntiva” sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l’espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di *triage* COVID, dell’ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l’attività svolta per l’espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal decreto-legge n. 31 del 2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all’articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all’articolo 1, comma 2, del predetto decreto prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L’onere complessivo derivante dall’erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza sottocommissione	70 €

Onere complessivo gettoni di presenza sottocommissioni prima prova orale

Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26.000	4	6.500	70	4	280	1.820.000

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Si precisa, inoltre, che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai" che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Per la copertura del maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificate in euro 1.820.000 per l'anno 2022, si prevede una specifica autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone sui seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1-4	s	c		1,82				1,82				1,82		
c.5	e	t/c		-1,82				-1,82				-1,82		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rinviando alle riflessioni già formulate a suo tempo in relazione alle disposizioni stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31⁸, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020, andrebbe richiesta una conferma in merito al numero delle sottocommissioni previste per la sessione di abilitazione 2021, posto che i dati forniti sono coerenti con quelli già indicati in occasione del precedente decreto.

Per i profili di copertura, riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla risulta variato trovando copertura i suddetti oneri a valere delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente⁹, ragion per cui, non ci sono osservazioni.

Circa invece la previsione del maggior onere previsto per l'anno 2022 derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame, dal momento che il comma 6 prevede una specifica autorizzazione di spesa (1,82 milioni di euro), per cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, andrebbero richieste

⁸ Nota di lettura n. 214.

⁹ La RT rinvia in proposito al bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai "

conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere di tale stanziamento per la citata annualità.

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE ECONOMICO IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE, NONCHÉ PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA
SLOVENA

Articolo 7
(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

Il comma 1 prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in *Afghanistan*, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativi all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

La RT sottolinea che la disposizione è diretta ad approntare le necessarie misure di accoglienza per i cittadini afgani che sono giunti o giungeranno sul territorio nazionale, a causa della crisi politica e militare in atto in quel Paese.

Per tale ragione, si intende potenziare il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già SIPROIMI) che, potendo ospitare sia richiedenti asilo sia titolari di protezione internazionale, costituisce la struttura più idonea per i profughi afgani.

Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi del Sistema di accoglienza e integrazione, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ammonta a:

- 543.544.231 euro per il 2021;
- 552.479.895 euro per il 2022;
- 552.479.895 euro per il 2023;
- 504.260.475 euro per il 2024.

Nel SAI, alla data del 31 agosto scorso, risultano attivi 855 progetti, con 29.145 posti complessivi attivi e 26.875 occupati.

La quota di posti residui fruibili è complessivamente pari a 2.480, di cui 2.211 per utenza ordinaria, quale quella qui d'interesse, mentre la rimanente è riservata a minori e persone con disagio mentale o con disabilità.

Rispetto alla suddetta disponibilità di 2.211 posti, solo circa n. 400 possono essere utilizzati per nuclei familiari, categoria prevalente tra i profughi afgani.

Le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352, pg.1 e pg.3), alla data del 31 agosto scorso, ammontano ad euro 228.162.498,84 in termini di competenza e ad euro 233.448.658,66 in termini di cassa.

Ai sensi delle Linee guida per il funzionamento del Sistema, approvate con D.M. 18 novembre 2019, il finanziamento dei progetti della rete, corrisposto annualmente, viene erogato in tre *tranches* di pagamento alle seguenti scadenze:

- 1^a tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 marzo;
- 2^a tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 luglio;
- 3^a tranche, pari al 34% di finanziamento, entro il 30 novembre.

Pertanto, ad oggi le risorse in competenza e cassa sono necessarie per l'erogazione della terza tranche di pagamento dei progetti attivi.

Per far fronte alle suddette esigenze di accoglienza, derivanti dalla crisi afgana, si ritiene necessario un incremento di 3.000 posti nel sistema SAI, previsto al comma 1, nell'ambito dei progetti già attivi. Il costo complessivo, distinto per esercizio finanziario, si articola nel modo indicato nella tabella che segue.

Anno	Posti	Costo medio <i>pro capite pro die</i>	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti * costo medio * giorni accoglienza)
2021 (dal 1° ottobre)	3.000	€ 41,07	92	€ 11.335.320
2022	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
2023	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
TOTALE GENERALE				€ 101.278.620

Sulla base degli elementi sopra riferiti, si può pervenire alla definizione degli incrementi complessivi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, secondo il seguente prospetto.

ANNUALITÀ'	AMPLIAMENTO POSTI PROGETTI GIÀ' AVVIATI	TOTALE
2021 (dal 1° ottobre)	€ 11.335.320	€ 11.335.320
2022	€44.971.650	€44.971.650
2023	€44.971.650	€44.971.650

Ai suddetti oneri, ai sensi del comma 2 della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla gestione dei centri per l'immigrazione, che dimostra la necessaria disponibilità.

Lo stanziamento residuo sul capitolo 2351/2 per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri, i cui oneri sono finanziati dallo stesso capitolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone sui seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	11,34	44,97	44,97		11,34	44,97	44,97		11,34	44,97	44,97	
c.2	s	c	-11,34	-44,97	-44,97		-11,34	-44,97	-44,97		-11,34	-44,97	-44,97	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta nella forma di un limite massimo di spesa previsto per le annualità del triennio 2021-2023, andrebbe comunque indicata la fonte del dato del costo medio pro capite giornaliero da cui la RT ricava la congruità delle risorse stanziata a fronte dell'incremento di 3.000 posti. Inoltre, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Per i profili di copertura, si evidenzia che l'utilizzo di stanziamenti a bilancio senza una formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa non è conforme alle regole di copertura previste dalla legge di contabilità. Infatti, si utilizzano fondi già destinati a legislazione vigente ad una differente finalità senza che ne siano modificati i fattori che ne regolano il fabbisogno per sopperire ad un nuovo onere previsto dalla norma in esame.

Inoltre, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dalla RT circa la presenza delle necessarie disponibilità e della congruità delle risorse residue rispetto alle esigenze di gestione dei centri per gli anni 2021-2023¹⁰, si osserva che gli stanziamenti in questione avrebbero dovuto essere calibrati in funzione dei relativi fabbisogni, per cui andrebbero illustrate le ragioni della previsione di tali risparmi, in particolare se dovuti ad un minore afflusso di stranieri irregolari rispetto alle previsioni oppure alla riduzione di singole voci di costo.

Articolo 8

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Il comma 1 reca alcune modifiche all'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, concernente l'utilizzo a titolo gratuito della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. In particolare:

- a) si sostituisce il comma 1 eliminando tra gli edifici oggetto dell'utilizzo sopra indicato l'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già "Narodni dom";

¹⁰ A tale proposito, da una ricognizione dei dati riportati al Sistema *DATAMART-RGS* alla data del 10 ottobre 2021, il capitolo 2351/p.g. 2 dello stato di previsione del ministro dell'interno, recava una disponibilità di competenza di 295,2 milioni di euro su una dotazione di stanziamento di 1,05 miliardi di euro. Stanziamento che corrisponde alla previsione di competenza prevista per gli anni 2022 e 2023 nel bilancio redatto ai sensi della legislazione vigente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021/2023, stato di previsione del ministero dell'interno; sistema informativo *DATAMART-RGS*.

- b) si inseriscono i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* stabilendo che l'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, sia trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij. Inoltre, l'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. Allo stesso modo l'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. Infine, si dispone che le suddette operazioni di trasferimento siano esenti da oneri fiscali.
- c) viene abrogato il comma 2 che stabiliva l'intervento di un DPCM nel caso in cui entro cinque anni non si fosse raggiunta una intesa tra le istituzioni interessate per l'utilizzo della casa di cultura "Narodni dom".

Il comma 2, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 3 per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 4, al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom", con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, dispone che siano stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

La RT relativamente alla modifica di cui al comma 1, lett. a) afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lett. b), che dispone il trasferimento in proprietà, alla "Fondazione Narodni Dom", dell'edificio di via Filzi, già Narodni Dom, la RT evidenzia che, sulla base delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, il valore dell'edificio è quantificato in euro 9.050.000.

La RT poi precisa che la concessione in uso gratuito e perpetuo, all'università degli studi di Trieste, dell'immobile di proprietà demaniale sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", è già utilizzato come Casa dello studente, in concessione a titolo gratuito con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio carico ai sensi

dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato". Precisa inoltre che la concessione, in uso perpetuo e gratuito, all'università degli studi di Trieste, dell'edificio denominato "Gregoretto 2" è di proprietà del Comune di Trieste.

Secondo la RT, la disposizione di cui alla lettera b) trova compensazione nella autorizzazione di spesa (la cui copertura è indicata dal comma 3), per gli oneri di rifunzionalizzazione relativi all'immobile denominato "ex Ospedale militare"): lo stanziamento ivi indicato, posto in favore dell'università di Trieste (pari a complessivi euro 9.054.000 nel biennio 2021-2022, di cui 2 mln per il 2021 e 7,054 mln per il 2022) compensa, infatti, il depauperamento del patrimonio dell'università, conseguente alla cessione dell'edificio di via Filzi.

Con riguardo alla lett. c) la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con specifico riferimento all'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", da concedere in uso gratuito e perpetuo all'università degli studi di Trieste, la RT evidenzia che l'università ha quantificato gli oneri di "rifunzionalizzazione" dell'edificio per interventi già realizzati. L'Università, infatti, ha già effettuato i lavori di ristrutturazione per un importo pari a 16.430.290,87 euro; tale importo è stato, tuttavia, in parte finanziato con somme già ricevute da parte dal Ministero dell'università e della ricerca (pari a 6.970.822 euro) e da CDP (pari a 406.214 euro). In ragione di ciò, l'Università ha fatto fronte con oneri propri alla residua parte degli interventi, per una somma pari ad euro 9.053.255.

La RT sottolinea poi che in relazione all'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, concesso in uso gratuito e perpetuo all'università, la stessa ha stimato i costi per la ristrutturazione per un importo pari a circa euro 21.000.000.

La stima effettuata dall'Ateneo tiene conto dei seguenti parametri, ricavati da fonti aperte.

L'edificio ha una dimensione catastale pari a 6.330 mq e 30.000 mc. (per un confronto: l'edificio di via Filzi Narodni Dom ha dimensioni simili, pari a 6.481,19 mq e 30.472 mc).

Sulla base della "Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi" redatta dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, il costo di ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo "pesante" (cioè ad alta densità di capitale, per risanare integralmente o restaurare completamente il manufatto edilizio), in edifici o parti di edifici con carattere storico, è stimato in 1.944,00 €/mq, arrivando ad un totale presunto (per i soli lavori) pari a $1.944,00 * 6.330 = 12.305.520,00$ €. Tale valore corrisponde alla sola parte A del Quadro Economico, pari a circa il 65% del totale dell'investimento. La cifra complessiva è, dunque, prossima a euro 18.931.570. A tale ammontare vanno, tuttavia, aggiunti i costi relativi agli arredi fissi, all'infrastrutturazione speciale di spazi dedicati (aule per l'interpretariato) e alle attrezzature informatiche e per la didattica

digitale, ammontanti, complessivamente, a circa 2 milioni di euro. Pertanto, la RT conclude l'ammontare complessivo risulta pari a circa euro 21.000.000.

Infine, con riferimento al comma 4 la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali - maggiore spesa in conto capitale		3	2	2		3	2	2		3	2	2
Riduzione Tab B- MUR - minore spesa in conto capitale		3	2	2		3	2	2		3	2	2
Rifunionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" - maggiore spesa in conto capitale	2	7,05			2	7,05			2	7,05		
Riduzione Tab B- MEF - minore spesa in conto capitale	2	7,05			2	7,05			2	7,05		

Al riguardo, si osserva che il complesso delle operazioni di trasferimento previste dalla norma sembrano determinare un depauperamento del patrimonio delle pubbliche amministrazioni coinvolte in favore della "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", non compresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Infatti, l'edificio situato in Trieste in Via Filzi viene trasferito dalla Regione FVG/Università degli studi di Trieste alla citata Fondazione mentre gli altri edifici (Ex Ospedale militare e Gregoretti 2) pur essendo attribuiti in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste provengono comunque da istituzioni pubbliche atteso che sono di proprietà del Demanio (Ex ospedale militare) e del Comune di Trieste (Gregoretti 2).

Si segnala poi che mentre l'edificio di Via Filzi è immediatamente utilizzabile l'edificio Gregoretti 2 necessita di una riqualificazione/manutenzione straordinaria per essere idoneo allo svolgimento delle attività istituzionali. Sul punto, pur se la norma prevede una apposita intesa tra Fondazione e Università per la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Via Filzi alla Fondazione, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento, appare opportuno fornire maggiori elementi di dettaglio circa i risvolti finanziari del progressivo trasferimento del bene alla Fondazione, atteso che fino al 2031 l'edificio Gregoretti 2 non sarà nella piena disponibilità dell'Università e che la stessa dovrà dunque provvedere ad individuare gli idonei spazi per svolgere le proprie attività istituzionali.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri dell'edificio Gregoretti 2 andrebbero fornite maggiori informazioni circa i costi connessi alla restante parte del quadro economico dei lavori di ristrutturazione/restauro, nonché maggiori dettagli dei costi relativi agli arredi fissi, all'infrastrutturazione speciale di spazi dedicati (aule per l'interpretariato) e alle attrezzature informatiche e per la didattica digitale che sono sommariamente quantificate in 2 milioni complessivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Il comma 1, alle lettere a)-b), interviene sugli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (di seguito denominato «Codice»), per chiarire la base giuridica e la liceità del trattamento dei dati operato dalle amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale nell'espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse, nonché precisare l'ambito di valutazione rimesso all'Autorità di controllo secondo le previsioni del Regolamento.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), d), f) e g) sono di mero coordinamento rispetto alla modifica degli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), novella il Codice inserendo un nuovo articolo 144-bis in cui si prevede che la persona (anche minorenni) che ha fondati motivi di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso possa indirizzare al Garante per la protezione dei dati personali apposita segnalazione o richiamo. Il Garante deve provvedere entro 48 ore. Al comma 2 del medesimo articolo 144-bis si precisa che per i minorenni la richiesta possa essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Al comma 3 del citato articolo 144-bis si specifica che l'invio al Garante delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il comma 2 è anch'essa una disposizione di coordinamento, in quanto la norma con esso abrogata rinvia all'articolo 2-quinquiesdecies, abrogato dal presente articolo.

Il comma 3, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR, riduce da quarantacinque a trenta giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

La RT evidenzia che l'intervento normativo mira ad allineare le previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali, in prosieguo solo "Codice") a quelle del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in prosieguo solo "Regolamento"), nell'ottica di semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che nell'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Con le modifiche indicate al comma 1, lettere a) e b), si interviene sugli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies del Codice, per chiarire la base giuridica e la liceità del trattamento operato dalle amministrazioni pubbliche nell'espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse, nonché precisare l'ambito di valutazione rimesso all'Autorità di controllo secondo le previsioni del Regolamento.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), f) e g) sono di mero coordinamento rispetto alla modifica degli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), novella il Codice della privacy inserendo un nuovo articolo 144-bis che mira ad incrementare gli strumenti immediati ed efficaci di tutela in favore di soggetti deboli potenzialmente destinatari di condotte riconducibili al concetto di *revenge porn*, soprattutto con specifico riferimento ai numerosi casi che hanno visto nel web il coinvolgimento di minori d'età o di soggetti deboli, vittime di diffusione e pubblicazione illecita di immagini anche a sfondo sessuale.

Il comma 2 è anch'essa una disposizione di coordinamento, in quanto la norma con esso abrogata rinvia all'articolo 2-quinquiesdecies, abrogato dal presente articolo.

Il comma 3, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR riduce da 45 a 30 giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

L'articolo in esame non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto in quanto trattasi di norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

Al riguardo, circa i nuovi poteri attribuiti al Garante per cui si prevede che provveda entro 48 ore rispetto alle segnalazioni di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione illecita di immagini o video, andrebbero forniti maggiori dati che siano idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse disponibili anche per il rispetto del breve termine previsto dalla norma da confrontare con stime quantitative delle segnalazioni che potranno pervenire, anche alla luce di dati storici su denunce all'autorità giudiziaria.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2021

[Documentazione di finanza pubblica n. 29](#)

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4-bis**)

"

[Nota di lettura n. 262](#)

A.S. 2401: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale"

"

[Nota di lettura n. 236](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (**Atto del Governo n. 282**)

"

[Nota di lettura n. 256](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (**Atto del Governo n. 284**)

"

[Nota di lettura n. 257](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 292**)

"

[Nota di lettura n. 258](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (**Atto del Governo n. 294**)

"

[Nota di lettura n. 259](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (**Atto del Governo n. 304**)

"

[Nota di lettura n. 261](#)

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 301**)

"

[Nota di lettura n. 263](#)

A.S. 2405: "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 264](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (**Atto del Governo n. 289**)